



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 76 DEL 24-10-2019

OGGETTO	MODIFICA DELLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A. MEDIANTE INTRODUZIONE, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019, DEL SUB ART. 21 "ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI", CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.
----------------	---

Oggi **ventiquattro** del mese di **ottobre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straordinaria e Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VILLANOVA MIRCO	Presente	BALLIANA PAOLA	Presente
FREGOLENT SONIA	Presente	BORTOLUZZI ENRICO	Presente
BORTOLINI GESUS	Presente	ROSADA ANNA	Presente
FREZZA VANNI	Presente	BOTTON FABIO	Presente
SIGNOROTTO OMAR	Assente	GROTTO NATALE	Presente
TONELLO ALICE	Presente	MARSURA ANGELA	Presente
GIOTTO LUCIANA	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

E' presente alla seduta la Sig.ra Antoniazzi Eleonora, in qualità di Assessore Esterno, come previsto dall'art. 22 dello Statuto Comunale, nominata con Decreto Sindacale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE DE NONI PAOLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, VILLANOVA MIRCO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori:

TONELLO ALICE
BORTOLUZZI ENRICO
MARSURA ANGELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico
- in data 5 aprile 2018 sono intervenute le Sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas S.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2018, esecutiva, questo Comune ha approvato le modifiche allo statuto della società Asco Holding, proposte dal Consiglio di amministrazione della società, finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della *governance*;
- in data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato il nuovo statuto societario;
- successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 14/09/18 il Comune di Sernaglia della Battaglia ha approvato una delibera avente ad oggetto: "Rinnovo procedimento di revisione straordinaria delle società partecipate a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 000363/2018 di annullamento parziale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017" e deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 29/12/18 con oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: approvazione atto ricognitivo sulla base delle linee guida Mef - Corte dei conti del 23/11/2018";
- infine, con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:
 - il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei *"servizi di interesse economico generale"* di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, *"Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.a, dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale", ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)"*;
 - con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che *"La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli*

ordinari organi societari”;

RILEVATO CHE è pervenuto, con nota assunta al prot. n. 13931 del 01/10/2019, un avviso di convocazione di Assemblea in sede straordinaria per il giorno 25/10/2019 che prevede, tra l'altro, quale argomento all'ordine del giorno anche il punto della *“Modifica dello statuto mediante introduzione su impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 “Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi: deliberazioni inerenti e conseguenti”;*

RICHIAMATO l'art. 4 TUSP *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”;*

RITENUTO che:

- il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, debba essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici;
- una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;*

CONSIDERATO inoltre che:

- la Società partecipata Asco Holding S.p.a., con nota del 10/010/2019 acquisita in data 10/10/2019 al prot. 14441, ha proposto ai Soci l'adozione delle modifiche statutarie (parti integranti del presente atto) allegato sub. a), finalizzate a rinforzare la *governance* della *holding* mediante l'aggiunta dell'art. 21 *“Assemblea dei soci pubblici”;*
- la presenza di modificazioni statutarie significative comporta l'approvazione delle medesime da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO:

- di approvare le modifiche allo statuto della società in oggetto di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- di dare indirizzo e mandato al Rappresentante dell'Ente nelle assemblee societarie di Asco Holding Spa di condividere l'approvazione delle modifiche statutarie suddette e contenute nell'allegato parte integrante del presente atto e di votarne l'approvazione nell'apposita assemblea soci convocata allo scopo;

SENTITO in merito il Revisore dei Conti il quale ha ribadito che la presente proposta di deliberazione non rientra nelle tipologie di materie per le quali è obbligatorio il parere dell'organo di revisione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano della Performance 2019-2020-2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/09/2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio consolidato anno 2018 del Gruppo Comune di Sernaglia della Battaglia;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

SENTITO il Segretario Comunale illustrare l'argomento e i successivi interventi registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene allegata alla presente deliberazione **(allegato b)**;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. =

Astenuti n. 2 (Grotto Natale e Marsura Angela)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. **DI APPROVARE** le modifiche allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A., di cui il Comune è socio con una quota del 2,20%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società ed allegate sub a) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa.
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della Società Asco Holding S.p.A. e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato sub a) alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge.
4. **DI PROVVEDERE** a trasmettere la presente deliberazione alla Società Asco Holding S.p.A.
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune.
6. **DI RINVIARE** ogni altra determinazione da parte di questo Comune al provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione, riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. =

Astenuti n. 2 (Grotto Natale e Marsura Angela)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	MODIFICA DELLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A. MEDIANTE INTRODUZIONE, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019, DEL SUB ART. 21 "ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI", CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
VILLANOVA MIRCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE NONI PAOLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Art 21 – “Assemblea dei Soci Pubblici”

Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.

Allegato sub. b) deliberazione n. 76 C.C. in data 24.10.2019

MODIFICA DELLO STATUTO DI ASCO HOLDING S.P.A. MEDIANTE INTRODUZIONE, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019, DEL SUB ART. 21 "ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI", CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI SUCCESSIVI.

SINDACO:

Il quarto punto all'ordine del giorno è la modifica dello Statuto di Asco Holding, mediante l'introduzione alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato 578 del 2019, del sub articolo 21 "Assemblea dei soci pubblici" con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi.

Prego Segretario a lei l'illustrazione.

SEGRETARIO:

Allora, ci siamo trovati a luglio dell'anno scorso per approvare alcune modifiche statutarie indispensabili alla luce della Madia. Mancava ancora questo passaggio e cioè di ottemperare a quanto previsto sia dal Tar che dal Consiglio di Stato che hanno evidenziato come ci fosse bisogno di un raccordo tra i Comuni per parlare di controllo pubblico, e il controllo pubblico anche nella forma che poi si va a concretizzare in questa delibera è un presupposto fondamentale per poter rimanere all'interno della società e mantenerla alla luce delle previsioni della Madia.

SINDACO:

Se ci sono interventi. Prego Consigliere.

CONS. GROTTO:

Ma veramente io avrei tanto piacere di ascoltare un intervento, ma non so se vorrà essere così esaustiva, della nostra ex Sindaco, che ha seguito tutte queste operazioni e magari dà conto di come sono andate le cose. Magari ai propri Consiglieri in maggioranza lo ha già fatto, così tanto per esemplificare come sono andate le questioni, quali sono le criticità di questa vicenda per, diciamo, rendere tutti un po' più consapevoli di che cosa si va a trattare e di cosa si va a votare.

Per il resto abbiamo capito che il Consiglio di Stato ha voluto in qualche maniera, e mi correggano gli avvocati presenti, in qualche maniera attestare che un controllo pubblico deve esserci di qualche genere. Ho sentito altri Consigli Comunali, per effetto di lavoro e ho ascoltato gli interventi di altri Consiglieri e Sindaci ed effettivamente la proposta di modifica statutaria ad alcuni appare ancora morbida e poco, diciamo, adeguata a rispondere agli input del Consiglio di Stato.

Questo dovrebbe farci un po' pensare, secondo me, perché pur non avendo grosse esperienze su quelle che sono le contabilità complesse e di questi meccanismi, io guardo ancora al passato quando, come dice quella sentenza che mi ha girato il Segretario,

nel '55 si è formato un Consorzio. Era un consorzio finalizzato al territorio, finalizzato a portare molto al territorio, laborioso come un alveare, mi sono immaginato un alveare con api operose che lavoravano per il proprio territorio per produrre tanto miele che poi faceva bene a tutti quanti. Purtroppo, nel tempo questo alveare di api operose ha visto arrivare forme di vespe parassitarie, fannullone, di scarsissima iniziativa e che non facevano miele. Alla fine vediamo che non solo tutto questo diventa, come si dice qua, polverizzato, parcellizzato, arrivano anche i calabroni che disfano l'alveare si mangiano quello che resta e poi si mangiano anche i frutti che stanno in giro. Come sappiamo i calabroni svuotano le mele, le pere, tutto quello che dovrebbe essere utile alla comunità. Io credo che in tutto questo la politica, quella "grande", abbia avuto una grossa responsabilità. E purtroppo anche i nostri rappresentanti all'interno di questo consorzio, di questo ente, che poi si è sparpagliato, è diventato una cosa ingestibile, autoreferenziale ed era un Ente che portava ricchezza e che deve e dovrebbe continuare a portare ricchezza al nostro territorio. Io ancora non ci vedo chiaro. Probabilmente non ci arrivo, sono ancora perplesso di quello che ci sta capitando. Qualcuno ha chiesto degli approfondimenti lo sappiamo, pareri, punti di vista e spero tanto che questi pareri riescano a dare rassicurazioni importanti a questo tipo di iniziativa che dovrebbe far tanto bene al territorio. Grazie.

SINDACO:

Prego Consigliere Fregolent.

CONS. FREGOLENT:

Grazie Sindaco.

Allora, al di là del fatto che la vicenda Asco Holding è stata trattata più volte sia qui in Consiglio Comunale che affrontata nella precedente Amministrazione, più volte anche in Giunta, cerco di riassumere per sommi capi quello che è successo negli ultimi anni. Allora tutto parte dalla vendita delle quote di proprietà di alcuni Comuni tra cui il Comune fondatore Pieve di Soligo, Cison, Follina. San Vendemiano, Spresiano mi sembra, adesso non li ricordo esattamente, comunque per l'equivalente di un 8,67% delle partecipazioni ad Asco Holding. L'Asco è comunque diversa dal Consorzio perché, come lei prima ricordava, abbiamo la costituzione del Consorzio ma poi la trasformazione alla fondazione prima di Ascopiave poi di Asco Holding, di cui Asco Holding detiene una compartecipazione essendo Ascopiave quotata; e quindi noi non partecipiamo al 100% ad Ascopiave ma eravamo prima della vendita dell'8,67% delle quote completamente pubblici. Questi Sindaci fanno una scelta diversa e vendono l'8,67 ad un privato, Plavisgas.

Nel frattempo entra in vigore la legge Madia, legge Madia che non veniva, secondo le consulenze fatte all'epoca, rispettata per alcuni parametri. Nello specifico non veniva rispettata per la carenza di personale, dal momento che la holding non aveva mai

assunto personale ma aveva sempre utilizzato il personale di Ascopiave con dei contratti in service. Per ovviare a questa carenza Asco Holding e la maggior parte dei Comuni hanno proposto una fusione tra Asco Holding e Asco TLC mentre Plavisgas proponeva una fusione inversa in Piave, fusione inversa che avrebbe dato il via con molta probabilità ad un'Opa. A fronte della deliberazione della maggior parte dei Comuni di fondersi con Asco TLC, Plavisgas ha dato il via a una serie di ricorsi che hanno avuto come esito una sentenza di soccombenza davanti al Tar del Veneto, ma che è stata capovolta di fronte al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato che ha suggerito per far fronte alla parcellizzazione che già c'era, e non è stata fatta dalle Amministrazioni e non è stata fatta negli ultimi anni ma la parcellizzazione era data dalle quote di comproprietà, per Sernaglia il 2,20, che era propria della costituzione stessa della Holding. Per far fronte a questa, quindi, dice che è legittima da parte dei Comuni la facoltà di avere la proprietà di una holding che produce come la Piave utili per le Amministrazioni, dice che però è opportuno creare un'assemblea speciale per ovviare a questa frammentazione che effettivamente c'è per indirizzare al meglio l'operato delle Amministrazioni.

Nel frattempo è stata fatta una prima modifica dello statuto per permettere, a quei Comuni che non credevano nella Holding e nel percorso che si stava intraprendendo di recedere; sono receduti quasi il 30%, se non ricordo male, comunque è receduta quasi completamente anche Plavisgas e la maggior parte dei Comuni che sono rimasti all'interno della Holding lo fanno perché credono nel territorio. Quindi, questa operazione di costituzione dell'Assemblea speciale va nella direzione di quanto detto dal Consiglio di Stato, nel rafforzamento della posizione delle Amministrazioni all'interno anche della compagine sociale e esclude, di fatto, la possibilità di una futura Opa.

Viceversa se api, calabroni, vespe, non ben capito, comunque se il riferimento era all'operazione che è stata fatta da Ascopiave rispetto ad Hera, questa è di competenza della Piave e non è di competenza della Holding.

Non so se sono stata sufficientemente esaustiva.

CONS. GROTTTO:

Sì. Grazie Consigliere.

SINDACO:

Se non ci sono altri interventi la proposta, appunto, è di deliberare le modifiche allo Statuto della Società Asco Holding.